

Indice

Art. 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici	2
Art. 2 - Oggetto	3
Art. 3 - Durata	3
Art. 4 – Aumento e diminuzione	3
Art. 5 - Modalità di esecuzione del contratto	4
Art. 6 - Oneri ed incombenze a carico del contraente	4
Art. 7 - Consegna delle aree o degli immobili	5
Art. 8 - Garanzie	5
Art. 9 - Collaudo	5
Art. 10 – Penali	6
Art. 11 – Corrispettivi	7
Art. 12- Fatturazione e modalità di pagamento	7
Art. 13 – Garanzia definitiva	9
Art. 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	10
Art. 15 - Recesso	11
Art. 16 - Risoluzione	12
Art. 17- Divieto di cessione del contratto o cessione del credito	14
Art. 18 - Obblighi di riservatezza	15
art. 19 - Obblighi di tracciabilità in tema di flussi finanziari	15
Art. 20 - Obblighi nei confronti del personale	16
Art. 21 - Osservanza delle norme previdenziali e di sicurezza	17
Art. 22 - Obblighi relativi al codice etico ed al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza	17
Art. 23 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, art. 46	18
Art. 24- Incompatibilità	18
Art. 25- trattamento dei dati	18
Art. 26– Privacy	20
Art. 27 - Foro competente	20
Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali	20
Art. 29 – Trasparenza dei prezzi	20
Art. 30 – Subappalto	21

CONDIZIONI CONTRATTUALI

La SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. (in seguito denominata "SOGEI" o "Committente"), con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA 01043931003, nella persona del _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma;

E

la _____, con sede legale in _____, iscritta al registro delle imprese di _____ al n. _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nato a _____ il _____, giusta i poteri conferitigli con _____, in data _____, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in _____ (di seguito per brevità anche "contraente" o "Impresa" o "appaltatore"),

stipulano quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. La presente acquisizione è stata realizzata dalla Consip in favore della Sogei, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 bis e comma 3 ter del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla Convenzione sottoscritta in attuazione di detto disposto normativo.
2. Sono parte integrante del presente Contratto, il Documento di Stipula, la RdO, il Progetto esecutivo, comprensivo di Capitolato tecnico ed eventuali appendici (*ove presenti*), l'offerta economica, il dettaglio tecnico economico (*ove presente*), nonché i documenti eventualmente richiamati nel contratto, ancorché non allegati.
3. Successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa.
4. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. da quanto espresso in sede di "Premesse" nelle Condizioni particolari di RdO, nonché, in generale, da tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, dalla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.);
 - b. *ove applicabili*, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - c. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - e. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - f. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
 - g. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - h. dal patto di integrità;
 - i. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - j. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza, adottati dalla Committente e consultabili sul sito internet della stessa;
 - k. *ove applicabile*, dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei

programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;

- I. ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall’A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016;
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della procedura prodotti dalla Consip nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Sogei prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza.
6. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
7. Il contraente dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e i relativi allegati, e inviare il tutto entro due giorni dalla loro ricezione, all’indirizzo PEC: protocollosogei@pec.sogei.it.

ART. 2 - OGGETTO

1. L’Impresa si impegna ad eseguire i lavori espressamente indicati nel Documento di Stipula, nella RdO, nel Progetto esecutivo, comprensivo del Capitolato tecnico ed eventuali appendici (*ove presenti*), nell’offerta economica, nel dettaglio tecnico economico (*ove presente*).
2. La validazione del progetto esecutivo posto a base di gara è stata sottoscritta dalin data.....
3. Ai fini dell’esecuzione del presente appalto svolgerà il ruolo di Responsabile per l’esecuzione del contratto e di direttore dei Lavori il dott.....

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della stipula. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI. I termini di durata del contratto sono indicati nel “Documento di stipula”, nella RDO e nel Capitolato tecnico, e decorrono dalla data di avvio dei lavori indicata nel verbale di consegna con il quale l'appaltatore viene immesso nell'area o nell'immobile. Tali termini devono intendersi inderogabili.
2. Il contraente espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come “solari”, ove non diversamente stabilito.
3. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile all’Impresa costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DL. 76/2020.

ART. 4 – AUMENTO E DIMINUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.
3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del contratto, il contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari riportati nel contratto.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal contraente se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs.

50/2016 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del contraente, la rimessa in pristino della situazione preesistente, fermo restando il diritto della Committente di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contraente è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Progetto Esecutivo, comprensivo del Capitolato tecnico e del Cronoprogramma, nonché secondo le direttive della Committente.
2. Il contraente è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Sogei per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il contraente non adempia, la Sogei avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
I Lavori dovranno essere eseguiti presso la sede di Sogei.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
4. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL CONTRAENTE

1. Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - all'imballaggio delle apparecchiature e dei prodotti necessari e non all'esecuzione dei lavori;
 - al trasporto, al disimballo e alla collocazione delle apparecchiature e dei prodotti nei locali dell'Amministrazione;
 - all'apposizione sulle apparecchiature delle "targhette identificative";
 - allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Resta pertanto inteso che, qualora il contraente (a lavori ultimati) non abbia provveduto allo sgombero dei residui di cui sopra, la SOGEI vi provvederà a propria cura. La Sogei applicherà al contraente una penale pari al valore dei costi sostenuti. In relazione a quanto sopra la Società autorizza espressamente fin d'ora la SOGEI a rivalersi sulla garanzia definitiva per l'importo relativo, fermo restando che le eventuali sanzioni e/o provvedimenti di carattere amministrativo faranno carico all'Impresa stessa;
 - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dei lavori, nonché ai connessi oneri assicurativi.
2. Sono a carico del contraente i rischi di perdite e danni agli strumenti ed al personale impiegati per l'esecuzione dei lavori.
3. Il contraente si impegna, inoltre, a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 7 - CONSEGNA DELLE AREE O DEGLI IMMOBILI

1. La consegna delle aree o degli immobili oggetto dei lavori avverrà entro il giorno..... presso la sede di Sogei.
2. Dell'operazione di consegna verrà redatto un verbale che dovrà riportare quanto segue: a) la ragione sociale del contraente; b) l'indicazione del numero di repertorio c) la descrizione delle aree o degli immobili oggetto della consegna; d) la data di effettiva consegna.

ART. 8 - GARANZIE

1. Il contraente assume nei confronti della Sogei la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso.
2. Il contraente si obbliga a garantire, indipendentemente da qualsiasi benessere o controllo preliminare della Sogei, che i lavori eseguiti siano esenti da vizi palesi o occulti e in tutto conformi a quanto prescritto dalla Sogei.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti il lavoro.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data di presa in consegna dei lavori da parte della Committente, successiva al collaudo dei lavori stessi.
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. In caso di inadempienza da parte dell'impresa anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Sogei, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. così come previsto dal successivo articolo rubricato "Risoluzione".

ART. 9 - COLLAUDO

1. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a collaudo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare individuati dall'art. 102 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
3. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
5. Nel caso di esito negativo del collaudo, il contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale di collaudo. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo rubricato "Penali".
6. Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo rubricato "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 cod. civ.
7. Concluso positivamente il collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione dello stesso, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
12. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione lavori (CEL), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel

rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ART. 10 – PENALI

1. Il contraente prende atto che la Committente applicherà le penali contrattuali previste nel Capitolato Tecnico che devono intendersi qui integralmente trascritte. Le penali di cui ai seguenti commi trovano applicazione nel caso in cui il Capitolato tecnico non le preveda oppure nel caso in cui non vi sia un Capitolato Tecnico.
2. Il contraente prende atto che per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto a quanto indicato nel Contratto, nel Capitolato Tecnico, nella RDO, la Committente applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo dei lavori.
3. In caso di esito negativo del collaudo, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'eliminazione dei vizi, la Committente applicherà una penale pari <inserire un valore compreso tra l' 0,3 per mille e l'1 (uno) per mille> del valore complessivo della prestazione oggetto di verifica.
4. Nel caso in cui durante l'esecuzione del Contratto, la Committente riscontri il mancato rispetto da parte del Responsabile del contratto/Direttore dei Lavori degli adempimenti prescritti all'art. 20 comma 8, la Committente si riserva di applicare la penale una tantum pari al 3 % (tre per cento) dell'importo del Contratto
5. Nel caso in cui, come previsto al paragrafo [] dell'"Allegato Privacy" di cui all'allegato [] al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al contraente - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo" per ogni giorno necessario per il contraente per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 25.
6. Nel caso in cui, come previsto al paragrafo [] dell'"Allegato Privacy" di cui all'allegato [] al Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al contraente - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo" per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 25.
7. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo".
8. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal contraente e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
10. Per l'applicazione delle penali Sogei si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al contraente ovvero, ove prevista la prestazione di una garanzia definitiva, di effettuare una ritenuta sulla garanzia prestata dal contraente.

11. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
12. La Società si impegna espressamente a rifondere l'ammontare delle penali che, per causali diverse da quelle di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione dovesse applicare alla SOGEI a seguito di fatti che siano ascrivibili a sua responsabilità.

ART. 11 – CORRISPETTIVI

1. Tutti i corrispettivi sono indicati nell'Offerta economica, nel Documento di stipula e nel dettaglio tecnico economico (*ove presente*) e si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità del contratto, ove in quest'ultimo non sia diversamente disposto
2. I prezzi devono altresì intendersi al netto dell'IVA.

ART. 12- FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. La fatturazione del corrispettivo verrà effettuata in uno o più acconti in proporzione agli stati di avanzamento (SAL) previsti nel Capitolato Tecnico, fermo restando che il saldo, per una quota non inferiore al 10% dell'importo totale del contratto, potrà essere fatturato solo successivamente al certificato di collaudo positivo.
2. Ciascuna fattura dovrà tassativamente riportare gli estremi del Repertorio, del CIG (Codice Identificativo Gare), del CUP (Codice Unico Progetto), nonché contenere il riferimento alla tipologia/natura di lavorazione della prestazione oggetto della fattura e l'indicazione del relativo prezzo, alla sede operativa dell'attività oggetto della fattura, l'indicazione del luogo di esecuzione dell'appalto, il periodo di competenza della fattura.
3. In caso di fattura emessa per una prestazione contrattuale erogata:
 - a. nei confronti del Ramo Finanze è necessario riportare all'interno della stessa: n. repertorio contrattuale e n. ordine di acquisto;
 - b. nei confronti del Ramo Economia è necessario riportare all'interno della stessa: n. codice SIPAI;
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, anche per il sub-affidatario il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente in caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. La Committente non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.
6. La Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto il verbale positivo di collaudo/certificato di regolare esecuzione ed eventuale nota rimozione dei residui/rifiuti.

8. Il contraente prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Committente a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria – Ufficio Contabilità Fornitori" e dovranno riportare in evidenza il numero di Repertorio e il Codice Identificativo Gare (CIG).
9. Il contraente si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it – Area Fornitori – Fatturazione elettronica verso la Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del contraente o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione, che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.
11. *(In caso di RTI)* In caso di RTI la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria, la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
12. Il contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Sogei eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
14. Il contraente dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
15. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove quantificati, verranno fatturati dal contraente e rimborsati dalla Sogei nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal PSC specifico.
16. Con cadenza trimestrale, il contraente dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli artt. 20 commi 1 e 2, 21 comma 4 e 29 co. 10 e 11 nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del contraente stesso, degli eventuali subfornitori, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi". In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al contraente la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

17. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020, il Contraente può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento.
18. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che la Committente si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni.
19. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.
20. Il Contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
21. Qualora le opere oggetto del presente Contratto siano caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera con utilizzo di beni strumentali di proprietà della Committente o ad essa riconducibili in qualsiasi forma, il cui valore annuo - anche unitamente ad eventuali altri contratti stipulati nell'arco temporale di un anno tra le medesime parti - sia superiore ad euro 200.000, si applicano gli obblighi di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997. Ai sensi del richiamato articolo 17-bis la la Committente è tenuta a richiedere all'appaltatore e alle eventuali imprese subappaltatrici, che sono obbligati a rilasciarle, le deleghe di pagamento relative alle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione del/i lavoro/i, nonché l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, secondo le tempistiche e modalità indicate al medesimo articolo 17-bis del D.lgs. 241/1997.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Committente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia prestata dal contraente a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Il contraente si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
8. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di Sogei.
9. Sogei ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del contraente per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
10. Sogei ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
11. In ogni caso il contraente è tenuto a reintegrare la garanzia di cui Sogei si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Sogei. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al contraente.
12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
13. Resta comunque fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

ART. 14 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il contraente assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del contraente stesso quanto della Sogei, dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
3. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
7. Resta ferma l'intera responsabilità del contraente anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al presente articolo.

8. Il contraente assume nei confronti della Sogei la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione.
9. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 c.c., Sogei si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del contraente, ferma restando la possibilità di Sogei di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
10. Qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
11. Resta fermo che il contraente si impegna a consegnare - annualmente e con tempestività - alla Sogei, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata in relazione al presente contratto.

ART. 15 - RECESSO

1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo, previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in cantiere, individuati ai sensi dell'art. 109 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
4. E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del contraente, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del contraente; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
5. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
6. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
7. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione

all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

8. In caso di recesso in corso di esecuzione del presente contratto e qualora le attività non superino il 10% del corrispettivo contrattuale massimo si applica quanto previsto all'art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
9. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al contraente.

ART. 16 - RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - d) il contraente ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa (ove prevista)";
 - g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal contraente ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
 - h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - i) in caso di violazione del Patto di integrità, trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;nei casi di cui agli articoli intitolati: i) "Oneri e incombenze a carico del contraente", "Garanzie", "Collaudo", "Penali", "Garanzia definitiva", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Obblighi di riservatezza", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi nei confronti del personale", "Obblighi relativi al Codice etico e al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Trattamento dei dati personali". Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'[articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241](#).
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' "Allegato Privacy", Allegato [] al presente contratto, ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del contraente e dei suoi Subappaltatori;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi autorizzati di Sogei di cui al paragrafo [] dell'"Allegato Privacy", Allegato [] al presente contratto, risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del contraente quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del contraente, non siano adottate dal contraente Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o dei Terzi autorizzati in ragione della nomina del contraente quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto nell'"Allegato Privacy".
Resta fermo quanto previsto all'art. 26.
3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione, qualora nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
 4. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del contraente ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al contraente e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali quest'ultimo dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 5. Qualora il contraente ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il contraente deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il contraente, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove

essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Nel caso di risoluzione del contratto, il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
8. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
9. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il contraente è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
11. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
12. In assenza di garanzia definitiva, se la risoluzione è dipesa da accertata carenza dei requisiti generali in capo all'Impresa, la Committente potrà applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.➤.
13. (ove applicabile) La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
14. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 17- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il contraente può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del contraente ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il contraente ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Sogei, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Sogei e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ART. 19 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ IN TEMA DI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori (*ove sia possibile il subappalto*) o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Sogei e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il contraente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti di Sogei e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Sogei verificherà che nei contratti di subappalto (*ove sia possibile il subappalto*) sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il contraente si obbliga a trasmettere a Sogei, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena

di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che Sogei si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al contraente, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del contraente medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ART. 20 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

1. Il contraente è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il contraente si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il contraente si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico della Società l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati.
5. Il contraente, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del lavoro di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. Il contraente riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del lavoro. In tal caso il contraente si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte della Committente con le modalità che la stessa Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro.

7. Il contraente si impegna a fornire alla Sogei, unitamente alla documentazione propedeutica alla stipula, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto, un numero di telefono, un indirizzo e-mail e, eventualmente, un numero di fax, facenti capo al Committente stesso. Il Responsabile sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del lavoro nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile o dei suddetti strumenti di comunicazione dovranno essere tempestivamente notificati alla Committente.
8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile, per quanto di propria competenza, si obbliga, pena l'applicazione delle penali, ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della Committente, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente, iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
9. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

ART. 21 - OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in caso di ottenimento, da parte della Committente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ai sensi dell'art. 105 co. 10), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Sogei direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Sogei pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Sogei predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Sogei sia stata formalmente contestata dal contraente, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. Il contraente si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e a quelle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

ART. 22 - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO ED AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il contraente prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella

sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.

2. Il contraente si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il contraente, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L’Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il contraente dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il contraente si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il contraente, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.

In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

ART. 23 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445, ART. 46

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il contraente espressamente dichiara che lo stesso non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 24- INCOMPATIBILITÀ

1. Il contraente dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il contraente prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ART. 25- TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la

sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di Richiesta d'Offerta al paragrafo 9 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. La Committente tratta i dati forniti dal contraente, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il contraente, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di un procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Lettera di Richiesta d'offerta e sopra richiamate.
4. Il contraente prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015) potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto, il contraente si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Codice privacy (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il contraente, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il contraente prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ART. 26– PRIVACY

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il contraente è consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato da Sogei, in corso di esecuzione contrattuale, con il verbale di affidamento o con ulteriore documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale, come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario o di Sub – Responsabile in funzione della designazione fatta da SOGEI in qualità di Titolare ovvero di Responsabile primario del Titolare. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato privacy.
2. Il contraente, in tal caso, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell' "Allegato Privacy" al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del contraente di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente il presente contratto ovvero i rapporti tra Sogei e il contraente sarà competente in via esclusiva il **foro di Roma** anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

ART. 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del contraente tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo-
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, e conseguentemente al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 29 – TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il contraente espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere

c) e d) del precedente comma per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 30 – SUBAPPALTO

1. Qualora il contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il contraente si impegna a depositare presso la Sogei, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività: a) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; c) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, d) la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori affidati.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Sogei procederà a richiedere al contraente l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, la Sogei revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).
7. Per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Sogei, sentito il direttore dei lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il contraente è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Sogei della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Sogei dei danni che dovessero derivare, alla Sogei stessa e/o all'amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono stati affidati i suddetti lavori. In particolare, il contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Sogei da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.lgs. n. 196/03 o del GDPR.
10. Il contraente è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il contraente trasmette alla Sogei prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.lgs. n. 50/2016.
12. Il contraente si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
13. Al ricorrere dei presupposti, trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dei lavori, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Sogei, è onere dell'Impresa svolgere in proprio le attività, ovvero porre in essere nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Sogei può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, il contraente si obbliga a comunicare alla Sogei il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
18. Il contraente si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
20. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Codice CIG: -

Sogei S.p.A.

{Ragione Sociale} per accettazione

Per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole di cui agli artt. n. 3 (Durata) 4 (Aumento e diminuzione); n. 6 (Oneri e incombenze a carico del contraente); 8 (Garanzie); 9 (Collaudo); 10 (Penali); 12 (fatturazione e modalità di pagamento);. 14 (Danni, Responsabilità Civile E Polizza Assicurativa); 15 (Recesso); 16 (Risoluzione); 17 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); 18 (Obblighi di riservatezza); 19 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); 21 (Osservanza delle

norme previdenziali e di sicurezza); 22 (Obblighi relativi al Codice Etico e al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); 25 (Trattamento dei dati); 27 (Foro competente); 29 (Trasparenza dei prezzi); 30 (Subappalto)

{Ragione Sociale}
per accettazione
